

Disposizione	Colonie, campi di vacanza, colonie diurne per bambini e adolescenti
Argomento	Riconoscimento dei costi per colonie, campi di vacanza, colonie diurne a favore di minorenni
Assoggettati	<input checked="" type="checkbox"/> Beneficiari USSI <input checked="" type="checkbox"/> Rifugiati (B-Rif / F-Rif) <input checked="" type="checkbox"/> Richiedenti l'asilo (N) e persone ammesse provvisoriamente (F) <input type="checkbox"/> Persone a beneficio dell'aiuto d'urgenza
Basi legali	Artt. 6 e 20 cpv. 1 lett. e) Legge sull'assistenza sociale Art. 9 cpv. 7 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero Linee guida CSIAS C.1.3

COLONIE ESTIVE

Condizioni per il riconoscimento dei costi

I beneficiari di prestazioni sociali, se sono date le condizioni, possono chiedere il riconoscimento delle tasse d'iscrizione per la frequenza di colonie, campi di vacanza o colonie diurne.

Tali spese straordinarie possono essere riconosciute unicamente per i minorenni che sottostanno all'obbligo scolastico, nelle seguenti circostanze:

- 1) in caso di famiglie biparentali se entrambi i genitori lavorano o svolgono altri programmi occupazionali/misure di integrazione;
- 2) in caso di famiglie monoparentali se il genitore affidatario lavora o svolge altri programmi occupazionali/misure di integrazione;
- 3) in altre circostanze solo se un operatore sociale, sanitario o scolastico che segue abitualmente il ragazzo/la ragazza presenta una richiesta scritta e argomentata che evidenzia il suo bisogno linguistico, di socializzazione o di sviluppo.

Prima di richiedere il riconoscimento di queste spese, il richiedente deve verificare la possibile assunzione dei costi da parte del Comune di domicilio e allegare la relativa risposta alla richiesta di sostegno finanziario. Possono essere assunti i costi unicamente per le colonie riconosciute dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) o dai Comuni.

Ai fini dell'integrazione è auspicabile che gli operatori di riferimento diano priorità agli enti che, oltre ai soggiorni, offrono attività anche nel corso dell'anno, tenendo inoltre conto della prossimità territoriale rispetto al Comune di domicilio del ragazzo/della ragazza.

Importo massimo riconosciuto

L'importo massimo riconosciuto annualmente per persona/anno è di CHF 500.00. Possono inoltre essere riconosciuti i costi di trasporto legati alle attività promosse da colonie, campi di vacanza e colonie diurne.

La Sezione del sostegno sociale, tramite i suoi Uffici preposti, versa di regola la prestazione direttamente all'organizzatore.

Se dovessero essere richieste partecipazioni a colonie, il cui importo supera il massimale, la partecipazione da parte delle famiglie è accettata.

Procedura di richiesta per colonie

La richiesta di riconoscimento della spesa deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività; per le colonie la richiesta è corredata dalla lettera inviata al Comune e dalla relativa risposta.

Se il beneficiario è un richiedente l'asilo o una persona ammessa provvisoriamente, l'operatore SOS deve dapprima inoltrare la richiesta all'UFaG per l'accettazione della colonia e in seguito trasmettere la conferma dell'accettazione all'OSA di riferimento.

Deroghe

In presenza di situazioni particolari, la Sezione può riconoscere a titolo eccezionale la prestazione in deroga ai requisiti previsti.

La presente disposizione entra in vigore il 01.09.2021 e sostituisce la precedente versione entrata in vigore il 01.03.2020.